

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **932/1988** (ECLI:IT:COST:1988:932)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **09/06/1988**; Decisione del **08/07/1988**

Deposito del **28/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14014 14015**

Atti decisi:

N. 932

ORDINANZA 8- 28 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Mulè Santino, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 21 maggio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 4, 16,35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, "questione di legittimità" degli artt.80, tredicesimo comma, e 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art.142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, colui che guida durante il periodo di sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto per brevissima durata, è soggetto alle stesse sanzioni penali ed alla stessa sanzione della confisca rispetto a colui che guida senza mai aver ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato";

Considerato che il giudice a quo ha, in realtà, sollevato due distinte questioni di legittimità costituzionale: l'una avente ad oggetto l'art.80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, denunciato, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della patente disposta "per brevissima durata", la stessa misura della pena comminata a chi guida senza avere mai ottenuto la patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo indeterminato; l'altra avente ad oggetto l'art.80- bis dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, denunciato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per chi guida durante il periodo di sospensione della patente disposta "per brevissima durata", la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del veicolo, senza differenziare la sua posizione da quella di chi guida senza avere mai ottenuto la patente di guida o con patente di guida revocata o sospesa a tempo indeterminato;

e che entrambe le questioni risultano manifestamente inammissibili, richiedendosi sostanzialmente dal giudice a quo l'apprestamento, da parte di questa Corte, di un'apposita disciplina volta a differenziare - sia sul piano della comminatoria della pena sia sul piano della comminatoria della misura di sicurezza della confisca - le fattispecie del tipo di quella sottoposta al suo esame (e, cioè, la "guida durante il periodo di sospensione della patente disposta dal Prefetto per brevissima durata", nozione per di più vaga e generica) da altre fattispecie di asserita maggiore gravità (e, cioè, la guida "senza mai aver ottenuto la patente di guida e con patente di guida revocata e sospesa a tempo indeterminato"), il che implica scelte discrezionali riservate al solo legislatore (v. ordinanze n. 604 del 1987, n. 48 del 1987, n. 290 del 1986).

Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 35, 36 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Fermo con ordinanza del 21 maggio 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.